



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 09

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: decreto 10 dicembre 2019, n. 168 recante “Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento”.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17-1-2020 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto.

Il provvedimento è stato emanato in considerazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n.205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha previsto l'istituzione presso il Ministero della salute di una banca dati destinata alla registrazione delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Il decreto stabilisce le modalità di raccolta delle copie delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, nella Banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della salute e gestita dalla Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e sistemi informativi sanitari. Esso definisce, inoltre, il funzionamento e i contenuti informativi della predetta Banca dati, nonché le modalità di accesso alla stessa da parte dei soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

Obiiettivo della Banca dati nazionale è quello di effettuare la raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento di cui all'articolo 4 della legge n. 219 del 2017, garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca e di assicurare la piena accessibilità delle stesse sia da parte del medico che ha in cura il paziente, allorché per questi sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente sia da parte del fiduciario dal medesimo nominato.

L' art. 4 (Accesso ai dati) prevede che: “1.Per le finalità di cui al presente decreto, la Banca dati nazionale, con le modalità definite nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 10, consente la consultazione dei documenti in essa contenuti ai seguenti soggetti:

a) il medico che ha in cura il paziente ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, attuare scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari, laddove per il disponente sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi;

b) il fiduciario, fino a quando conservi l'incarico;

c) il disponente.

2. All'atto dell'accesso, il medico dichiara:

a) le proprie generalità;

b) l'iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**c) le generalità del disponente, attestandone l'incapacità di autodeterminarsi;
d) di avere in cura il disponente o di avere necessità di effettuare scelte terapeutiche per lo stesso.**

3. All'atto dell'accesso, il fiduciario indica:

- a) le proprie generalità;
- b) le generalità del disponente.

4. Nel caso in cui, al momento dell'accesso, risulti revocato l'incarico, al fiduciario sono resi noti i soli estremi dell'atto di revoca”.

L'art. 9 (Modalità di monitoraggio) dispone che: “Al fine di verificare l'idoneità delle disposizioni del presente decreto a perseguire gli obiettivi fissati dal legislatore e a garantirne la più estesa attuazione, il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, predispone e somministra, con frequenza biennale, **agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri** e ad enti del Terzo settore nel cui atto costitutivo sia prevista, tra le finalità, la tutela del diritto all'autodeterminazione terapeutica un idoneo questionario, che è valutato anche ai fini delle eventuali modifiche da apportare al presente decreto”.

Il disciplinare tecnico allegato al decreto prevede che: **“Nel caso di accesso da parte di un medico alla Banca dati nazionale delle DAT per verificare che lo stesso sia titolato ad accedere in qualità di medico alle informazioni sulle DAT nonché, se disponibile, alla copia delle DAT:**

- **nelle more della disponibilità dell'Attribute Authority di SPID, è verificata l'iscrizione all'Ordine, dichiarata all'accesso, attraverso l'utilizzo dei servizi web della Banca dati messa a disposizione dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – FNOMCeO, che consente anche di accertare che l'iscrizione all'albo non sia sospesa o cancellata”.**

Pertanto, in considerazione della istituzione presso il Ministero della salute della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento, si invitano gli Ordini a trasmettere tempestivamente alla FNOMCeO con il flusso informatico mediante l'applicazione “AnagOOMM” i dati aggiornati dei propri iscritti agli Albi dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il decreto con il relativo disciplinare tecnico (All.).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

All.

MF/AM

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582